

COMUNE DI FANANO

Provincia di Modena

STEFANO

COLO'

INGEGNERE

PROGETTO

ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEI

LOCALI INTERNI E ADEGUAMENTO

DEGLI ACCESSI PER I MEZZI DI

SOCCORSO DELLA CASA DELLA

SALUTE DI FANANO (MO),

FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO

DEI SERVIZI POLIFUNZIONALI,

SOCIO-ASSISTENZIALI PER LA

POPOLAZIONE RURALE LOCALE

IL COMMITTENTE

Comune di Fanano

IL SINDACO

Stefano Muzzarelli

IL PROGETTISTA

Ing. Stefano Colò

IL RESPONSABILE AREA

Ing. Massimo Florini

REV.	DATA	DESCRIZIONE

ELABORATO N. R10

COMUNE DI FANANO
- PROVINCIA DI MODENA -
Regione Emilia-Romagna

SCRITTURA PRIVATA LAVORI DI

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI INTERNI E ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI PER I MEZZI DI SOCCORSO DELLA CASA DELLA SALUTE DI FANANO (MO), FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI POLIFUNZIONALI, SOCIO-ASSISTENZIALI PER LA POPOLAZIONE RURALE LOCALE.

L'anno duemila.....il giorno del mese di in nella sede municipale.

PREMESSO:

- che con determinazione n. è stato disposto, tra l'altro, di procedere all'esecuzione dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata tra trenta operatori economici qualificati, individuati tramite indagine di mercato effettuata dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, alle condizioni contenute nella lettera d'invito;
- che con determinazione n. (All. A), i lavori di, sono stati aggiudicati a mezzo procedura negoziata preceduta da gara informale, all'Impresa con sede in, per l'importo di €.per lavori oltre ad €. per attuazione piano di sicurezza e così in complesso €. (più IVA);
- che sono stati eseguiti gli adempimenti di cui al decreto legislativo 6 Settembre 2011, n. 159 e s.m.e i., in materia di normativa antimafia.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'esecuzione dei lavori,

T R A

- il Sig., nato a, domiciliato per la sua carica presso la sede, il quale interviene in questo Atto, giusto decreto del, agente esclusivamente per conto e nell'interesse del, ai sensi, (n.c.f. del), di seguito denominato "Stazione appaltante";

E

- dall'altra parte dall'altra parte il sig..... nato ae residente in, il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome dell'impresa con sede in n. part. IVA per la sua qualità di della Società' stessa, giusta quanto risulta dal certificato della Camera di Commercio di Modena, (depositato agli atti), di seguito denominato "Appaltatore",

VIENE CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per i lavori di

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI INTERNI E ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI PER I MEZZI DI SOCCORSO DELLA CASA DELLA SALUTE DI FANANO (MO), FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI POLIFUNZIONALI, SOCIO-ASSISTENZIALI PER LA POPOLAZIONE RURALE LOCALE.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R.05.10.2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore.

ARTICOLO 3 - Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro) di cui:

- a) euro per lavori ;
- b) euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato interamente "a misura".

ARTICOLO 4 - Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo del progetto, seppur posto in visione dei partecipanti all'affidamento.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco prezzi sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del presente contratto.

ARTICOLO 5 - Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti che sono depositati agli atti del Servizio Segreteria del Comune di Fanano, e già sottoscritti dalla Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente

allegati:

- a) capitolato speciale d'appalto;
- b) elenco prezzi unitari;
- c) il capitolato generale;
- d) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- e) i piani di sicurezza;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia.

ARTICOLO 6 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa elegge domicilio presso la sede del Comune di Fanano.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente e la banca indicati dall'impresa.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Servizio Finanziario della Stazione Appaltante alla sede legale dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ARTICOLO 7 - Dichiarazione legge 136/2010.

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e s.m. e i. l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane s.p.a. e che il presente contratto di appalto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste italiane s.p.a.

L'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i.

ARTICOLO 8 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 105 (centocinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 9 - Penale per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al 1,0 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto., trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 10 - Sospensioni, ripresa e proroga dei lavori.

Le sospensioni, ripresa e proroga dei lavori, sono ammesse con le modalità e nei casi stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11 - Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 22.

ARTICOLO 12 - Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ARTICOLO 13 - Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 14 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.lgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 e s.m. e i.

ARTICOLO 15 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

L'anticipazione è regolata ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016.

Il pagamento avverrà dietro stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a €80000,00 (ottantamila/00).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore. Il pagamento sarà subordinato all'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Qualora i lavori rimangano sospesi, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 16 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 15, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ARTICOLO 17 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione, qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 18 - Risoluzione e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

ARTICOLO 19 - Definizione Controversie.

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e s.m. e i.

ARTICOLO 20 - Cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante per l'importo di euro; pari al per cento dell'importo del presente contratto riconosciuta valida e regolare giusta disposizione del

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la stazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Fanano abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 21 - Divieto di cessione contratto e subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare e previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 successive modifiche ed integrazioni, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal citato art. 105 e i. e comunque nel rispetto della normativa vigente.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 22 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

L'Impresa ha dimostrato il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68.

ARTICOLO 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 nelle parti in vigore e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m. e i, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'esecuzione dei lavori inerenti questa scrittura e' assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

ARTICOLO 25 - Obblighi dell'Impresa esecutrice nei confronti dei propri lavoratori.

L'appaltatore dichiara, ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori da comparto e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Impresa è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 106, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

ARTICOLO 26 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'Appaltatore, ai sensi del D. L. n. 81/2008, ha consegnato il piano sostitutivo/operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 27 - Trattamento dei dati personali.

La stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il presente atto, scritto a macchina, occupa numero pagine intere e parte della fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'AREA

L'APPALTATORE

REP.

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE DI FIRMA DIGITALE

Certifico io sottoscritto Dott....., Segretario del
....., abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai
sensi dell'art. 97, IV comma, lett. c) del D.Lgs 267/2000, che:

- il Sig. nato a, il giorno, che, ai
sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000 interviene nell'atto in qualità
....., giusto e quindi con i poteri per rappresentare
ilnegli atti aventi rilevanza negoziale;

- il sig., nato..... e residente in....., codice fiscale
....., in qualità di legale rappresentante dell'impresa

della cui identità personale io Segretariosono certo, hanno alla mia presenza
e vista, sottoscritto il presente atto negoziale mediante firma digitale, previamente
verificata la validità della firma digitale delle parti ai sensi del d.P.C.M. 22 Febbraio 2013
e facendomi le stesse espressa richiesta che il detto documento venga conservato in
raccolta tra i miei.

Io Segretario procedo all'autentica del presente atto negoziale in quanto il
contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Io Segretario generale provvedo all'autentica presso il municipio del comune di
..... il giorno del mese di dell'anno
.....

IL SEGRETARIO

.....